



***CONFRONTO FRA VECCHIO ISEE, NUOVO ISEE
E FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO***

ANALISI DIVERSITÀ

DIPARTIMENTO WELFARE

Roma, maggio 2013



INDICE

PREMESSA	3
NUCLEO FAMILIARE	6
INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE	8
INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE	12
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	15
LA SCALA DI EQUIVALENZA	16
L'ISEE PER ALCUNE SPECIFICHE PRESTAZIONI	17
<i>PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO SANITARIA</i>	<i>17</i>
<i>PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI</i>	<i>18</i>
<i>PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO</i>	<i>18</i>
ISEE CORRENTE	20
L'AUTO DICHIARAZIONE E I CONTROLLI	21
CONFRONTO VECCHIO E NUOVO DPCM	24
CONFRONTO TRA ISEE NAZIONALE E FATTORE FAMIGLIA	26
ANALISI QUANTITATIVA	30
<i>CONFRONTO ISEE VECCHIO DPCM, ISEE NUOVO DPCM E FATTORE FAMIGLIA</i>	<i>31</i>
<i>IL PESO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE</i>	<i>40</i>
<i>COSA EMERGE DAI DATI</i>	<i>45</i>
ALLEGATO - TESTO DEL DPCM SUL NUOVO ISEE	47





PREMESSA

L'esigenza di misurare con criteri oggettivi la ricchezza delle famiglie (la prova dei mezzi) nasce negli anni ottanta/novanta del secolo scorso in conseguenza della necessità di ridurre la spesa sociale destinata ai servizi e alle prestazioni (meno risorse) e di indirizzare il supporto economico pubblico, selezionando chi ne ha bisogno con un metodo imparziale.

La misura della ricchezza delle famiglie, a garanzia dell'equità sociale, viene conseguentemente introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 109. Lo strumento di misura prende il nome d'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ed è determinato come rapporto tra la somma dei redditi e d'una percentuale del valore del patrimonio di tutti i componenti la famiglia (ISE) e un parametro legato alla numerosità della famiglia stessa (Scala di Equivalenza).

In questo modo l'ISEE valuta la situazione economica del nucleo familiare di coloro che richiedono "prestazioni o servizi sociali o assistenziali". Per sua natura, almeno così come fu definito dalla legge originaria e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1999 n. 221 che stabiliva le modalità attuative, l'ISEE prescinde sia dal tipo di prestazione sociale richiesta che da particolari situazioni di disagio esistenti all'interno del nucleo familiare.

L'ISEE con la valutazione del reddito e del patrimonio tiene conto di tutti gli elementi che concorrono a formare la ricchezza d'un nucleo familiare e quindi, dal punto di vista teorico e metodologico, è uno strumento fondamentale per garantire l'equità.

Tuttavia, in oltre un decennio di utilizzo dell'ISEE, numerose situazioni interne ed esterne allo strumento hanno concorso a diminuirne la sua efficacia.

Il principale elemento che ha contribuito ad indebolirlo è dovuto al fatto che nel nostro Paese l'evasione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche è molto elevata. Conseguentemente la struttura del prelievo fiscale è fortemente squilibrata a svantaggio di chi non evade o ha meno possibilità di evadere (lavoratori dipendenti e pensionati).

Chi ha occultato reddito e patrimonio si è trovato, pertanto, nella condizione, in particolari situazioni, anche di godere di prestazioni sociali, aggravando la "piaga" dell'evasione fiscale con il trasferimento di ulteriori risorse economiche aggiuntive ai "furbi" a danno dei cittadini "onesti".

La mancata revisione delle tariffe d'estimo catastali relative agli immobili ha originato anche elusione in quanto il valore dei fabbricati e dei terreni influenza il calcolo della componente patrimoniale.



Altro rilevante limite attuativo dello strumento sono state le modalità di controllo della veridicità di quanto auto-dichiarato dai cittadini per accedere ai servizi e alle prestazioni.

Una complessa procedura informatica d'interscambio dati fra INPS ed Anagrafe Tributaria doveva consentire almeno una verifica di corrispondenza fra quanto dichiarato dai contribuenti e quanto presente negli archivi fiscali. Questo collegamento non è stato mai attivato. Così come sono stati assai pochi, rispetto alle auto-dichiarazioni presentate, gli accertamenti sostanziali e le verifiche effettuati dalla Guardia di Finanza.

Altre insufficienze hanno riguardato fattori interni allo strumento come:

- la non adeguata definizione in alcune particolari situazioni del nucleo familiare;
- il fatto che non tutti i redditi effettivamente percepiti concorrevano a determinare la relativa componente;
- la mancata detrazione degli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge;
- la necessità di collegare la determinazione dell'indicatore ad alcune specifiche prestazioni.

Con l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto "salva Italia"), così come modificato della Legge di conversione del 22 dicembre 2011, n. 201, il governo ha posto le premesse per avviare a superamento, si spera in tempi rapidi, tutte le principali criticità che caratterizzano l'ISEE (l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente), aprendo la strada per una sua trasformazione in un effettivo strumento di equità.

Nello stesso articolo 5 è anche prevista l'emanazione d'un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che regoli l'introduzione delle innovazioni stabilite nella Legge. Tale DPCM è in corso di approvazione ed apporta consistenti modifiche alle regole di calcolo dello strumento. In allegato si riporta il testo che si spera venga approvato in questa legislatura.

Al fine di valutare l'efficacia e la maggiore equità dei cambiamenti introdotti dal nuovo DPCM, nonché la loro aderenza alle esigenze degli enti utilizzatori, sono stati analizzati e messi a confronto i criteri alla base del vecchio e nuovo ordinamento.

L'analisi valuta, inoltre, sia in termini qualitativi che quantitativi, gli effetti che il metodo di determinazione dell'indicatore ha sull'accesso alle prestazioni sociali e come tale accesso è pesantemente influenzato dall'evasione e dall'elusione.

Per completezza, infine, si è colta l'occasione per evidenziare le differenze tra ISEE e Fattore Famiglia, la variante adottata per misurare la ricchezza d'un nucleo familiare dal comune di Parma e dalla regione Lombardia.

Nel calcolo dell'ISEE il peso economico di ciascun componente il nucleo si determina tenendo conto che, all'aumentare del numero dei componenti, la famiglia realizza per il





suo mantenimento delle economie di scala. In pratica la crescita del nucleo comporta un incremento delle spese, ma la vita in comune consente anche dei risparmi che riducono i bisogni economici complessivi.

Al contrario il Fattore Famiglia non fa più riferimento al risparmio di scala e la spesa della famiglia, quindi, cresce proporzionalmente al crescere della famiglia stessa. Il Fattore Famiglia cambia sostanzialmente la natura dello strumento trasformandolo da "indice", che misura l'accesso alla prestazione, in una "agevolazione" che favorisce i nuclei familiari più numerosi e indirettamente costituisce un "incentivo" a costituirli.

Non a caso per la Lombardia non si parla più di "indicatore", ma di "fattore famiglia", in quanto non si tratta più di selezionare l'accesso ad una prestazione sociale attraverso una misura della ricchezza, che prescinde dalla dimensione del nucleo familiare, ma di favorire in tale accesso chi appartiene a nuclei familiari numericamente più grandi.





NUCLEO FAMILIARE

Ai fini della determinazione dell'Indicatore il "Nucleo Familiare" è definito all'articolo 3 del DPCM in corso di approvazione (confronta il relativo allegato) che aggiorna, in merito a tale argomento, il DPCM del 7 maggio 1999 n. 221.

Rispetto al precedente DPCM c'è una importante novità in quanto il nuovo DPCM supera il principio che "ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare" e si limita a stabilire nel primo comma che "Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)...".

Questa formulazione apre la possibilità di definire, solo per alcune prestazioni, l'appartenenza di un soggetto ad un diverso nucleo familiare così come regolamentato nei successivi articoli 6 e 7 del nuovo DPCM.

Il nuovo DPCM abbandona qualsiasi riferimento alla famiglia fiscale (soggetto a carico o meno) ad esclusione del figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF che "... nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato." (comma 5 del nuovo DPCM).

Nei commi 2 e 3 dell'articolo 3 il nuovo DPCM regola il nucleo familiare in relazione ai coniugi che non hanno la stessa residenza, eliminando ogni riferimento alla loro posizione fiscale (se a carico o meno di qualcun altro). In particolare il comma 2 stabilisce che "I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare."

Il comma 3 definisce i casi in cui i coniugi che non hanno la stessa residenza costituiscono nuclei a sé stanti (separazione giudiziale o consensuale omologata o ordinata con sentenza o provvedimento temporaneo o urgente o provvedimento di allontanamento, ecc.).

Il comma 4 regola la posizione del figlio minore di anni 18 che fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario. Il minore in affidamento temporaneo è nucleo familiare a sé stante ad esclusione del caso in cui l'affidatario lo consideri come componente del suo nucleo. Il minore in affidamento che si trova in una comunità è considerato nucleo a sé stante.



Il soggetto (comma 6) che si trova in una convivenza anagrafica (carcere, convento, caserma, istituto di cura, ecc.) è considerato nucleo a sé stante, salvo che non sia coniugato. Il minore in convivenza fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva. Sono considerati nucleo familiare il genitore e il figlio minore che vivono entrambi in una convivenza anagrafica.





INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

L'“Indicatore della situazione reddituale” è definito all'articolo 4 del DPCM in corso di approvazione ed è “determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie ... riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare”.

Fanno parte del reddito di ciascun componente:

- il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (compresi il reddito dell'abitazione principale, anche se il contribuente non è obbligato alla presentazione della dichiarazione, e i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi che si deducono in dichiarazione al contrario dei dipendenti che li deducono in busta paga);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta (compresi i redditi: derivanti da nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; dei contribuenti cosiddetti minimi; fondiari da cedolare secca; da lavori socialmente utili per la parte eccedente 3.098,74 €; da rendita maturata in un fondo pensione a partire dal 2007; da premi di produttività, ecc.);
- ogni altra componente reddituale, anche se esente da imposta (comprese le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate corrisposte ai militari di leva, le pensioni sociali, alcune borse di studio, ecc.);
- i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
- gli assegni mantenimento figli effettivamente percepiti;
- i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito e buoni spendibili per l'acquisto di servizi se denominati in euro, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (comprese le indennità per invalidità o per morte erogate dall'INAIL e le indennità di accompagnamento e quelle ai ciechi, ai sordi e agli invalidi civili e compresi i sussidi a favore degli handicappati);
- i redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo; a tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5% e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento (compreso il reddito delle seconde abitazioni a disposizione il cui reddito non è più imponibile ai fini IRPEF da quando è stata introdotta l'Imposta Municipale sugli Immobili);
- il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;



- il reddito lordo, convertito in euro, dei coniugi cittadini italiani iscritti nell’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE) attratti al nucleo familiare del coniuge residente in Italia.

All’ammontare della somma dei redditi di ciascun componente si sottraggono fino a concorrenza:

- l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria; nell’importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne stabilisce l’importo;
- fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili e le spese per l’acquisto di cani guida indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- l’importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA;
- fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi;
- fino ad un massimo di 1.000 euro, e in alternativa alla quota concessa al lavoro dipendente, una quota dei redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari pari al 20% dei redditi o dei trattamenti.

Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite all’intero nucleo familiare:

- nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di euro 7.000;
- nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà, una franchigia pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 7.000;
- nel caso del nucleo facciano parte:
 - persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 3.500 euro;
 - persone con disabilità grave o non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.000 euro;
 - persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 6.500



euro.

- nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di legge, al netto della riduzione del 20% fino a 1.000 euro, fatti salvi i casi in cui tale deduzione non si applica; le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
- in alternativa a quanto riportato nel precedente alinea nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo che per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo non si applica la riduzione del 20% fino a 1.000 euro.

Nel caso il richiedente sia beneficiario di trattamenti economici erogati da amministrazioni pubbliche ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal richiedente nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Rispetto al precedente modo di determinare l'indicatore della situazione reddituale il DPCM introduce rilevanti novità tra le quali sono da segnalare:

- l'inclusione nella determinazione del reddito di ogni componente di tutti i corrispettivi che contribuiscono alla disponibilità economica del nucleo;
- la sottrazione dal reddito di chi li eroga dell'importo degli assegni di mantenimento che in precedenza contribuivano sia al reddito di chi li erogava che a quello di chi li riscuoteva;
- la sottrazione dal reddito del componente che le ha sostenute delle spese sanitarie sostenute per disabili ed handicap fino ad un massimo di 5.000 €;
- la deduzione d'una quota (il 20% fino a 2.000 €) del reddito da lavoro dipendente ed assimilati;
- la deduzione d'una quota (il 20% fino a 1.000 €) per i redditi da pensione o per i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari;
- la deducibilità dal reddito complessivo del nucleo del canone annuo di locazione dell'abitazione in cui risiede fino ad un massimo di 7.000 €;
- la franchigia di 5.000 € per il nucleo che risiede nell'abitazione di proprietà incrementata di 500 € per ogni componente successivo al primo;
- le franchigie per i nuclei con disabili di 3.500 € o 5.000 € o 6.500 € a seconda del tipo di disabilità (media o grave);



- le spese per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale nei limiti di legge per i non autosufficienti;
- il fatto che il trattamento economico erogato da un'amministrazione pubblica è detraibile solo nel calcolo dell'ISEE da utilizzare per erogare il trattamento stesso.

Si rileva, infine, che nel DPCM, in corso di approvazione, è stata introdotta una franchigia, quella per il nucleo che risiede nell'abitazione di proprietà, che in parte deroga dai principi alla base dell'ISEE. Infatti le franchigie sono concesse a compensazione di particolari situazioni di disagio come quella concessa al nucleo che risiede in una casa in affitto. Chi possiede la casa in cui abita non si trova di certo in una situazione di questo tipo. Inoltre viene introdotto un principio di premialità (500 € per ogni componente) legato alla numerosità del nucleo e questo è in contraddizione con la funzione della Scala di Equivalenza come unico elemento che parametrizza economicamente la ricchezza del nucleo.





INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'“Indicatore della situazione patrimoniale” è definito all'articolo 4 del DPCM in corso di approvazione ed è “determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare (compreso quello posseduto all'estero) ... nonché del patrimonio mobiliare.”

Il patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni) intestato ai componenti il nucleo non esercenti attività d'impresa è pari al valore determinato ai fini dell'Imposta Municipale propria (IMU) che prevede per i fabbricati residenziali un moltiplicatore di 160 della rendita catastale rivalutata del 5%.

Dal valore dell'immobile così ottenuto si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare del mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione.

Per le case di abitazione di proprietà del nucleo familiare che vi risiede il valore ottenuto, al netto del mutuo, è considerato in proporzione pari a due terzi.

Nella determinazione del patrimonio immobiliare va considerato anche quello relativo a fabbricati e terreni posseduti all'estero come definito dalla nostra legislazione. Anche in questo caso si può detrarre il debito residuo per mutui stipulati per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato.

Il patrimonio mobiliare è costituito dai seguenti strumenti finanziari, anche posseduti all'estero:

- depositi e conti correnti bancari e postali con il valore del saldo attivo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati con il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della richiesta di determinazione dell'ISEE;



- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della richiesta di determinazione dell'ISEE.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, si assume il valore della quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente della famiglia aggiuntivo fino ad un massimo di 10.000 euro.

Rispetto al precedente modo di determinare l'indicatore della situazione patrimoniale il DPCM introduce rilevanti novità tra le quali sono da segnalare:

- nel caso in cui il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà il valore della franchigia passa da 51.646 € (concessa in alternativa alla sottrazione del debito residuo del mutuo, qualora più favorevole) a un terzo dell'importo determinato ai fini dell'IMU con sottrazione del debito residuo del mutuo; l'impostazione del nuovo DPCM che abbatte proporzionalmente il valore d'una componente patrimoniale, che ha un utilizzo diverso dagli altri fabbricati e terreni posseduti (è direttamente occupata dal nucleo familiare), ha il pregio di non disconoscere equamente per tutti i nuclei familiari l'esistenza d'un patrimonio, al netto del debito residuo per il mutuo, che comunque è nei mezzi della famiglia (probabilmente la percentuale di abbattimento è troppo bassa);
- la franchigia del patrimonio mobiliare scende da 15.493,70 € a 6.000 € per un componente, incrementata di 2.000 € per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo di 10.000 €;
- viene aggiunto al valore del patrimonio del nucleo quello relativo agli immobili posseduti all'estero dai componenti il nucleo;





- sono stati precisati i valori che debbono essere presi a base e a quale data per calcolare l'ammontare complessivo del patrimonio mobiliare.

Suscita perplessità l'introduzione per il patrimonio mobiliare d'una franchigia legata al numero di componenti della famiglia che è in contrasto, così come quella concessa nella parte reddituale per l'abitazione principale, con la funzione della Scala di Equivalenza come unico elemento che parametrizza economicamente la ricchezza del nucleo.





INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

L'“Indicatore della situazione economica” (ISE) è definito all'articolo 2 del DPCM in corso di approvazione come somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.

Nel vecchio DPCM la percentuale dell'indicatore della situazione patrimoniale da sommare a quella reddituale era sempre pari a venti.

Questa percentuale della componente patrimoniale fu introdotta nell'indicatore perché nel nostro paese l'evasione è elevata e, in genere, gran parte della ricchezza sottratta al fisco si trasforma in patrimonio.





LA SCALA DI EQUIVALENZA

L'ISEE è il rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

La scala di equivalenza del DPCM in corso di approvazione stabilisce i seguenti valori del parametro:

- 1 componente = 1;
- 2 componenti = 1,57;
- 3 componenti = 2,04;
- 4 componenti = 2,46;
- 5 componenti = 2,85.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:

- 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati.

La scala di equivalenza del nuovo DPCM presenta poche differenze rispetto a quella del precedente ISEE, in particolare prevede una maggiore disaggregazione dell'incremento dovuto alla presenza nel nucleo familiare di figli minorenni ciò al fine di tener conto della conseguente maggiore spesa dovuta alla loro presenza. Non sono più presenti, inoltre, le maggiorazioni per ogni componente con handicap psicofisico permanente in quanto di tali situazioni si tiene conto in modo più specifico ed articolato nelle deduzioni e nelle franchigie della componente reddituale.





L'ISEE PER ALCUNE SPECIFICHE PRESTAZIONI

La modalità di determinazione dell'ISEE differisce da quella descritta nei paragrafi precedenti per le seguenti prestazioni:

- agevolate di natura sociosanitaria;
- agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- per il diritto allo studio universitario.

PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO SANITARIA

Nell'articolo 6 del DPCM, in corso di attuazione, per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il beneficiario (compresi quelli di maggiore età) può costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie o in alternativa il nucleo è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni.

Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo l'articolo stabilisce che:

- non sono deducibili le spese per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o, in alternativa, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare l'ISEE integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo specifiche descritte in modo dettagliato in un allegato al DPCM; tale componente non viene calcolata quando il figlio non è autosufficiente o disabile ovvero è estraneo alla famiglia in termini di rapporti affettivi ed economici;
- le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta della prestazione continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante così come sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta, se in favore di persone tenute agli alimenti.

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con le modalità specifiche previste per questi soggetti, descritte al successivo sottoparagrafo.

Con tale articolo vengono regolamentate una serie di controverse questioni che, nell'ambito di queste specifiche prestazioni, avevano originato non poche criticità, in alcuni casi l'applicazione dello strumento ha dato vita a situazioni chiaramente inique.





PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI

Per le sole prestazioni sociali agevolate, rivolte a minorenni, nel calcolo dell'ISEE il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che:

- il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi dei primi due alinea del punto precedente l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo specifiche modalità descritte in un allegato al DPCM.

Questo articolo regola alcune situazioni particolari collegate alla definizione del nucleo familiare che si presentano nell'erogazione delle prestazioni che hanno come beneficiari i figli minorenni. Il nuovo DPCM colma quindi una lacuna del vecchio DPCM del 7 maggio 1999 n. 221 che non le aveva previste e normate, creando notevoli difficoltà applicative.

PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, ai fini del calcolo dell'ISEE, trovano applicazione le seguenti modalità:

- in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- presenza di una adeguata capacità di reddito definita come l'importo standard della borsa di studio universitaria;
- i genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare ad esclusione dei casi in cui costituiscono, se coniugati, nuclei separati e, se non coniugati, dei casi in cui non costituiscono un solo nucleo previsti per le agevolazioni agevolate rivolte ai figli minorenni; in questa ultima situazione



- l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo specifiche modalità descritte in un allegato al DPCM;
- il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole di carattere generale;
 - la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEE all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero.

Come per le due precedenti tipologie di prestazioni agevolate il DPCM in corso di attuazione ha fissato una dettagliata e specifica casistica relativa al nucleo del beneficiario che risolve gran parte delle criticità che si sono presentate nel tempo nell'applicazione dell'ISEE nelle prestazioni per il diritto allo studio universitario.





ISEE CORRENTE

Un'altra importante e significativa novità introdotta dal DPCM in corso d'attuazione è l'ISEE corrente che attualizza il calcolo dell'indicatore all'anno in corso nei casi in cui si sono verificate nella vita di almeno uno dei componenti del nucleo situazioni impreviste che hanno modificato sensibilmente la condizione economica della famiglia.

Il DPCM stabilisce che si calcola l'ISEE corrente se nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione si è verificata una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa di uno dei componenti il nucleo familiare:

- lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della richiesta di determinazione dell'ISEE e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- lavoratori autonomi, non occupati alla data di della richiesta di determinazione dell'ISEE, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

Si procede al calcolo dell'ISEE corrente solo in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato con le modalità ordinarie.

Nel calcolo dell'ISEE corrente si procede ad aggiornare solo la componente reddituale del componente il nucleo che ha modificato la propria situazione per licenziamento, cassa integrazione, chiusura dell'attività economica, ecc.





L'AUTO DICHIARAZIONE E I CONTROLLI

L'ISEE è calcolato sulla base di dati, relativi al nucleo familiare, dichiarati dal richiedente la prestazione in un documento chiamato Dichiarazione Sostitutiva Unica. La legge originaria (Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 109) e il relativo DPCM attuativo del 7 maggio 1999 n. 221 prevedevano che questi dati erano dichiarati ed auto-certificati dal soggetto richiedente la prestazione.

Nel nuovo DPCM in corso di attuazione sono state apportate rilevanti modifiche alle modalità di dichiarazione. Infatti tra i dati da autocertificare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per la determinazione dell'ISEE così come elencati nel DPCM in corso di approvazione non compaiono più le informazioni reddituali gestite dall'Agenzia delle Entrate e quelle gestite dall'INPS; conseguentemente questi dati verranno automaticamente rilevati dalle banche-dati dei sistemi informativi dei due enti. Si tratta d'un importante passo avanti verso la semplificazione degli adempimenti del cittadino/dichiarante e d'un significativo miglioramento dei controlli di base (non si potranno più auto-dichiarare dati reddituali diversi da quelli già in possesso dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS).

In particolare ai fini della dichiarazione il contribuente non deve più autocertificare i seguenti dati:

- reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF;
- la gran parte dei redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta in quanto rilevabili dalla dichiarazione dei redditi;
- le prestazioni erogate dall'INPS come trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.

Deve comunque auto-dichiarare una serie di dati che risultano già in possesso della Amministrazioni Pubbliche ed in particolare dell'Anagrafe Tributaria. Tra questi si segnalano il canone di locazione nel caso in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto e i dati sugli immobili.

Mentre per quanto riguarda il primo (valore del canone di locazione) la richiesta suscita perplessità in quanto l'Agenzia delle Entrate è già in possesso di tale valore che viene trasmesso telematicamente all'atto della registrazione del contratto di affitto. Dovrebbe quindi essere un dato corretto, affidabile e riusabile.

Comprensibile risulta, invece, la scelta operata sui secondi in quanto la qualità dei dati degli archivi di competenza dell'Agenzia del Territorio, nonostante i consistenti investimenti effettuati in quest'ultimo decennio, non consente ancora operazioni di tale tipo. È comunque un ulteriore elemento che dovrebbe stimolare l'Agenzia del territorio a "pulire" in modo efficace i propri archivi per identificare correttamente l'immobile, chi vanta diritti



su questo e in che proporzione (codice identificativo dell'immobile, codici fiscali, codici diritti con percentuale e periodo). Per quanto riguarda gli immobili la qualità dei dati sui terreni risulta di gran lunga meno buona di quella dei fabbricati.

In merito al fatto che non si dovranno più dichiarare dati già presenti negli archivi della Amministrazione Pubblica si osserva che il controllo incrociato e automatico dei dati autodichiarati con quanto presente negli archivi dell'Anagrafe tributaria era già presente nella legge istitutiva dell'ISEE che ormai è in vigore da quattordici anni. Tuttavia, nonostante, i cambiamenti normativi succedutisi, questo controllo non è stato mai realizzato ed ora viene riproposto con maggior dettaglio, nei tempi e nei modi, dall'attuale versione del DPCM.

A tal proposito c'è da osservare che la creazione d'un collegamento telematico, che consenta la realizzazione anche dei controlli automatici d'incrocio, non è solo un banale scambio di dati, ma richiede l'attivazione d'un servizio d'interoperabilità tra sistemi informativi (quello dell'INPS e quello dell'Agenzia delle Entrate).

Il primo sistema informativo (l'INPS) richiede (domanda) il servizio, il secondo sistema informativo (l'Agenzia delle entrate) lo realizza (offerta) con la verifica e il controllo dei dati e la trasmissione dei risultati. Per evitare questo processo di andata e ritorno, riducendo costi e tempi, sarebbe stato probabilmente più opportuno che l'auto-dichiarazione venisse presentata direttamente all'Agenzia delle entrate, così come già aveva previsto la legge 244 del 2007 (successivamente abrogata).

Il controllo dei dati autodichiarati richiede, pertanto, che l'Agenzia delle entrate effettui tutta una serie di verifiche sulle informazioni contenute nelle proprie banche-dati e necessita, quindi, dello sviluppo di apposite e complesse applicazioni. Tutto ciò è anche molto costoso e ha bisogno di tempo. Si segnala che nel DPCM è previsto anche che questi controlli riguardino le informazioni sintetiche sul patrimonio mobiliare in possesso dell'Agenzia delle entrate.

Riconosciute le buone e lodevoli intenzioni del DPCM, per passare concretamente dal libro dei sogni alla effettiva attuazione del collegamento (con il relativo servizio di interoperabilità) è, quindi, necessario che il DPCM preveda le risorse economiche per realizzare il tutto. Di certo non fa ben sperare quanto riportato nel DPCM in corso di approvazione che stabilisce che: "Ai maggiori compiti previsti ... per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

Una tardiva messa in atto di quanto previsto nel DPCM ricadrebbe ancora una volta sui cittadini che si troverebbero a compilare per determinare l'ISEE una auto-dichiarazione assai più complessa della precedente.



In merito alle verifiche sostanziali di quanto auto-dichiarato il nuovo DPCM prevede che nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi. Non si capisce perché questa attività debba essere pianificata solo dalla Guardia di Finanza e non anche dalla programmazione dei controlli dell'Agenzia delle entrate.

Sempre con riferimento alle attività di controllo sostanziale previste nel nuovo DPCM si rileva un'omissione piuttosto grave in quanto non si fa per nulla cenno ai casi in cui l'Agenzia delle entrate accerta fenomeni evasivi su soggetti che hanno beneficiato di prestazioni ottenute attraverso un ISEE non corrispondente alla reale situazione economica del nucleo familiare di cui fa parte il soggetto che non ha dichiarato il vero.

Per il controllo del valore del patrimonio mobiliare auto-dichiarato il nuovo DPCM prevede che l'Agenzia delle entrate nel caso in cui si riscontrino difformità o che non risulti completo e veritiero può chiedere, sulla base di criteri selettivi ulteriori informazioni agli intermediari finanziari, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

Un approfondimento particolare è necessario, da ultimo, fare sul controllo di quanto auto-dichiarato dai richiedenti il calcolo dell'indicatore sulla composizione del nucleo familiare.

Nella situazione attuale la verifica di validità di quanto indicato dal richiedente in merito al nucleo familiare può essere fatta solo con l'incrocio con i dati presenti negli archivi anagrafici del comune di residenza e, nel caso in cui i coniugi risiedono in comuni diversi, dei comuni di residenza.

È una problematica che il DPCM non affronta e che, tuttavia, proprio per i limiti di attendibilità dei dati auto dichiarati, andrebbe, al contrario, meglio regolamentata.

Alla data esistono dei collegamenti informatici tra i sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate e potrebbero essere sfruttati per questo tipo di controllo.

In prospettiva, ai fini della verifica di questi dati, sarà necessario prevedere un collegamento telematico con la prevista costituzione, presso il Ministero dell'Interno, dell'"Anagrafe nazionale della popolazione residente" (articolo 2 del Decreto-legge del 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221).





CONFRONTO VECCHIO E NUOVO DPCM

L'ISEE, così come regolamentato dal nuovo DPCM in corso di approvazione, mantiene la sua natura di misuratore oggettivo e neutrale della ricchezza d'un nucleo familiare; il DPCM, infatti, concentra l'attenzione esclusivamente sulla risoluzione normativa ed operativa di gran parte dei problemi che sono emersi in oltre dieci anni di applicazione dell'ISEE.

In particolare il nuovo ISEE contiene:

- una definizione di nucleo familiare più corretta e più rispondente alla realtà;
- un'articolata e dettagliata determinazione della componente reddituale e patrimoniale in cui rientrano tutti gli elementi che contribuiscono a determinarle;
- una rimodulazione delle franchigie con importi più aderenti ai fattori che rendono necessaria la loro introduzione;
- una maggiore considerazione nella Scala di Equivalenza della spesa sostenuta per il mantenimento del nucleo per la presenza di figli minorenni da tre in poi;
- un collegamento, per alcune specifiche prestazioni, delle modalità di calcolo dell'indicatore alla prestazione stessa;
- l'introduzione dell'ISEE corrente in caso di perdita di lavoro o chiusura dell'attività con la relativa componente reddituale attualizzata all'anno in cui si è determinata la nuova situazione;
- una riorganizzazione dell'autodichiarazione in cui gradualmente non verranno più richiesti i dati già in possesso dell'amministrazione;
- un rafforzamento dei controlli.

Da sottolineare che per il rafforzamento dei controlli il nuovo DPCM ha previsto un percorso che, se attuato, porterà nel breve periodo ad una rapida contrazione dell'attuale ampia area di auto-dichiarazioni non veritiere. È, infatti, previsto un efficace controllo automatico (incrocio con i dati presenti negli archivi dell'Anagrafe Tributaria) in linea dei dati auto-dichiarati e questo dovrebbe sensibilmente ridurre l'area del falso. Sono previste, inoltre, procedure di controllo sostanziale con verifiche su quanto auto-dichiarato per il patrimonio mobiliare.

Sono, tuttavia, da esprimere due notazioni critiche sul nuovo ISEE (DPCM in corso di approvazione) che ha introdotto una franchigia per i nuclei che risiedono nell'abitazione di proprietà e ha differenziato questa franchigia e quella sul valore del patrimonio mobiliare in base alla numerosità dei componenti il nucleo familiare.

Per quanto riguarda la franchigia per chi risiede in un'abitazione di proprietà non si comprende come tale situazione possa essere considerata di disagio e quindi richiedere l'introduzione d'uno specifico beneficio.





Per le franchigie il cui importo cresce all'aumentare dei componenti del nucleo non si comprende la deroga solo per questi due casi dalla parametrizzazione della Scala di Equivalenza.





CONFRONTO TRA ISEE NAZIONALE E FATTORE FAMIGLIA

Per il confronto si è fatto riferimento al Fattore Famiglia Lombardo, che tra gli indicatori messi a punto da regioni e comuni per valutare la ricchezza d'un nucleo familiare, risulta quello maggiormente rappresentativo della tipologia, che, attraverso le modalità di calcolo, premia la numerosità dei componenti. Il Fattore Famiglia Lombardo, rispetto a tutti gli altri, è anche quello meglio regolamentato.

L'ISEE e il Fattore Famiglia Lombardo sono, pertanto, due strumenti profondamente diversi nella struttura e negli scopi che perseguono, anche se nella struttura e nell'impostazione il Fattore Famiglia Lombardo fa riferimento all'ISEE nazionale (ovviamente a quello regolamentato dal vecchio DPCM). Per comprendere a pieno questa affermazione è necessario analizzare e descrivere nel dettaglio le ragioni alla base di questa difformità.

Il Fattore Famiglia Lombardo è stato introdotto nella legislazione regionale con il Piano Regionale di Sviluppo della IX legislatura della Regione Lombardia che perseguiva, in merito, i seguenti obiettivi:

- "la valorizzazione della famiglia quale soggetto attivo e come risorsa imprescindibile del Welfare ed elemento centrale delle politiche di Welfare;
- la rimodulazione del sistema tariffario e dei criteri di accesso alle prestazioni dei servizi alla persona nella logica del fattore famiglia per garantire le fasce più deboli ...".

Si tratta di due obiettivi, in particolare il primo, largamente condivisibili. Per quanto riguarda il secondo obiettivo questo sembra ispirarsi a criteri analoghi a quelli in vigore a livello nazionale, dove l'accesso alle prestazioni sociali per proteggere le fasce più deboli è regolato da un "Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)", mentre in Lombardia tutto ciò è garantito dal "Fattore Famiglia".

In realtà ad una lettura più attenta delle ragioni che hanno portato alla creazione del Fattore Famiglia ci si rende conto che il passaggio non è semplicemente da un tipo di misuratore della ricchezza delle famiglie ad un altro, ma si passa da uno "strumento" che calcola la prova dei mezzi disponibili ad una "logica" ovvero ad un processo di pensiero più articolato di quello relativo ad un metodo che calcola semplicemente un indice; analizzando, inoltre, i criteri alla base del FFL ci si rende anche conto che si tratta d'una logica, che spesso sconfinava nell'ideologia.

Infatti già nella definizione del nucleo familiare, alla base della determinazione del FFL, si materializza come componente della famiglia anche il "concepito", la cui introduzione sembra rispondere più che ad un criterio di tipo economico ad una volontà di rendere evidente, da subito, l'impianto "filosofico" generale del metodo seguito.



L'inserimento dei concepiti nel nucleo sembra, quindi, più corrispondere ad un'affermazione o una forzatura di tipo ideologico/propagandistico che a un dato oggettivo riscontrabile in atti ufficiali che regolamentano la vita d'un nucleo familiare e quindi inseribile e valutabile all'interno d'un indicatore che misura la disponibilità dei mezzi del nucleo stesso.

Incentivare la natalità attraverso un misuratore ha veramente poco a che fare con il sostegno alla famiglia. La difesa, l'aiuto e la protezione della maternità hanno bisogno di ben altro impegno da parte dello stato sociale.

Se si vuole incentivare effettivamente la natalità risulta assai più concreto ed efficace agire direttamente a sostegno della maternità con trasferimenti monetari e/o con specifici servizi di assistenza.

Un'ulteriore conferma della "logica/ideologia" alla base del FFL la si trova negli indicatori della situazione patrimoniale e reddituale dove le franchigie/detractions concesse al nucleo aumentano al crescere del numero di componenti del nucleo stesso.

Anche questa è un'anomalia all'interno del calcolo dell'indicatore in quanto, se la ricchezza d'una famiglia è data dalla somma di tutti i mezzi dei componenti, l'eventuale franchigia/detrazione concessa è legata al nucleo e non alla sua numerosità.

Tra l'altro l'effetto che le franchigie/detractions, crescenti al crescere dei componenti, hanno sul valore finale del FFL incide in proporzione poco; si tratta, pertanto, anche in questo caso più di un criterio "ideologico" che rigidamente economico.

Nel FFL sono differenziate in base al numero dei componenti il nucleo le seguenti franchigie e/o detractions:

- residenza in abitazione in locazione, il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo correlato al numero dei componenti facenti parte del nucleo familiare (1 = 5.165 €, 2 = 5.200 €, 3 = 6.900 €, 4 = 8.900 €, 5 = 11.100 €, 6 = 13.300 €; dal sesto in poi moltiplicando la costante 3.312 € per il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni);
- residenza in abitazione di proprietà l'ammontare massimo della detrazione spettante sul valore patrimoniale è correlato al numero dei componenti facenti parte del nucleo familiare (1 = 51.646 €, 2 = 55.000 €, 3 = 72.500 €, 4 = 94.200 €, 5 = 117.700 €, 6 = 141.200 €; dal sesto in poi moltiplicando la costante 35.032 € per il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni);
- per il patrimonio mobiliare il valore della franchigia è correlata al numero dei componenti facenti parte del nucleo familiare (1 = 15.494 €, 2 = 16.000 €, 3 = 21.100 €, 4 = 27.400 €, 5 = 34.200 €, 6 = 41.100 €; dal sesto in poi moltiplicando



la costante 10.191 € per il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni).

Dal punto di vista economico molto di più incide sul valore dell'indicatore la Scala di Equivalenza adottata dal FFL in quanto la scelta d'invertire il peso dei componenti del nucleo familiare, ovvero più la famiglia cresce e meno realizza economie di scala, influisce molto sul risultato finale dell'indicatore, favorendo in modo particolare i nuclei da quattro persone in su. La domanda è perché un componente d'una famiglia di due persone, magari anziano, nell'accesso ad una prestazione (ad esempio un'analisi medica) debba, a parità di condizioni economiche, finire dopo un giovane che fa parte d'un nucleo familiare di quattro persone.

La scala di equivalenza del FFL prevede i seguenti valori del parametro

- 1 componente = 1;
- 2 componenti = 1,57;
- 3 componenti = 2,07;
- 4 componenti = 2,69;
- 5 componenti = 3,36;
- 6 componenti = 4,03.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,67 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate in base all'età le seguenti maggiorazioni per la presenza di componenti:

- a carico con età inferiore a 26:
 - primo componente = 0,10;
 - secondo componente = 0,15;
 - dal terzo componente: = 0,20;
- con età pari o superiore a 75 anni:
 - primo componente = 0,10;
 - secondo componente = 0,15;
 - dal terzo componente: = 0,20.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di:

- 0,40 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore (definito ai sensi della normativa vigente in materia di monogenitorialità);
- 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa;
- 0,10 per nuclei familiari con figli minori, in cui un solo genitore svolge attività di lavoro o di impresa;
- 0,70 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%;



- 0,30 in caso di affidamento etero-familiare;
- 0,10 per ogni gemello, in caso di presenza di gemelli con età inferiore o uguale a 5 anni;
- 0,50 nel caso di nucleo familiare costituito da un solo soggetto, avente età pari o superiore a 75 anni;
- 0,10 per ciascun genitore occupato sospeso, cassa integrato o iscritto a liste di mobilità al momento della determinazione del FFL che non si trovava in tali condizioni nell'anno di riferimento dell'ultima dichiarazione dei redditi (o certificato sostitutivo) presentata; questa maggiorazione non è cumulabile con quella dei genitori che svolgono attività di lavoro o d'impresa.

Si rileva, infine, che la percentuale del peso della componente patrimoniale del FFL è pari al 30% e sembra più congruente con l'elevato livello di evasione esistente in Italia, rispetto al 20% contenuto sia nel vecchio che nel nuovo ISEE.

La percentuale del 30%, pertanto, sembra più adeguata a penalizzare chi ha avuto maggiori risorse disponibili da trasformare in patrimonio a prescindere dal modo in cui queste sono state accumulate.



ANALISI QUANTITATIVA

L'analisi è stata condotta costruendo una casistica esemplare basata sui seguenti criteri:

- presenza nella famiglia, come componente principale, di reddito da lavoro dipendente o, in alternativa, da lavoro autonomo;
- nucleo familiare crescente: singolo, coppia, coppia con uno, due e tre figli;
- reddito complessivo del nucleo crescente: 2.065,59 €, 7.602,61 €, 12.548,09 €, 17.621,69 €, 22.738,37 €, 31.600,18 €, 52.380,35 €, 77.420,85 €;
- condizione abitativa in affitto collegata al reddito:
 - o reddito 2.065,59 € - affitto 600 €;
 - o reddito 7.602,61 € - affitto 1.200 €;
 - o reddito 12.548,09 € - affitto 3.000 €;
 - o reddito 17.621,69 € - affitto 3.600,00 €;
 - o reddito 22.738,37 € - affitto 6.000,00 €;
 - o reddito 31.600,18 € - affitto 9.000,00 €;
 - o reddito 52.380,35 € - affitto 12.000,00 €;
 - o reddito 77.420,85 € - affitto 15.000,00 €;
- condizione abitativa in residenza di proprietà in tre tipologie di differente valore:
 - o vecchio DPCM e Fattore Famiglia 35.661,74 € - nuovo DPCM 57.058,78 €;
 - o vecchio DPCM e Fattore Famiglia 71.323,48 € - nuovo DPCM 114.117,57 €;
 - o vecchio DPCM e Fattore Famiglia 106.985,22 € - nuovo DPCM 171.176,35 €;
- patrimonio mobiliare collegato alla condizione lavorativa e al reddito:
 - o lavoratore dipendente:
 - reddito 2.065,59 € - patrimonio mobiliare 0,00 €;
 - reddito 7.602,61 € - patrimonio mobiliare 500,00 €;
 - reddito 12.548,09 € - patrimonio mobiliare 1.000,00 €;
 - reddito 17.621,69 € - patrimonio mobiliare 2.000,00 €;
 - reddito 22.738,37 € - patrimonio mobiliare 4.000,00 €;
 - reddito 31.600,18 € - patrimonio mobiliare 8.000,00 €;
 - reddito 52.380,35 € - patrimonio mobiliare 20.000,00 €;
 - reddito 77.420,85 € - patrimonio mobiliare 30.000,00 €;
 - o lavoratore autonomo:
 - reddito 2.065,59 € - patrimonio mobiliare 1.000,00 €;
 - reddito 7.602,61 € - patrimonio mobiliare 5.000,00 €;
 - reddito 12.548,09 € - patrimonio mobiliare 10.000,00 €;
 - reddito 17.621,69 € - patrimonio mobiliare 20.000,00 €;
 - reddito 22.738,37 € - patrimonio mobiliare 30.000,00 €;
 - reddito 31.600,18 € - patrimonio mobiliare 40.000,00 €;
 - reddito 52.380,35 € - patrimonio mobiliare 50.000,00 €;
 - reddito 77.420,85 € - patrimonio mobiliare 100.000,00 €.

Nei paragrafi che seguono si riportano (a titolo esemplificativo) solo alcune delle Tabelle





ottenute con la casistica analizzata.

CONFRONTO ISEE VECCHIO DPCM, ISEE NUOVO DPCM E FATTORE FAMIGLIA

Nelle tabelle che seguono si riportano esempi di calcolo dell'indicatore (ISEE vecchio DPCM, ISEE nuovo DPCM e Fattore Famiglia) relativi alla casistica descritta in precedenza per un nucleo familiare di dipendente o autonomo con un reddito complessivo IRPEF pari a 31.600,18 €, nucleo familiare con coniuge e due figli ed abitazione di proprietà.

CALCOLO ISEE VECCHIO DPCM NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE DIPENDENTE CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ					
NUCLEO FAMILIARE					
POSIZIONE	COGNOME	NOME	SESSO	DATA E LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE
D	ROSSI	MARIO	M	04/02/1972 ROMA (RM)	RSSMRA72B04H501C
C	BIANCHI	ELENA	F	25/11/1976 ROMA (RM)	BNCLNE76S65H501X
F	ROSSI	GIUSEPPE	M	01/05/1998 ROMA (RM)	RSSGPP98E01H501Q
F	ROSSI	FEDERICA	F	15/12/2000 ROMA (RM)	RSSFRC00T55H501C
POSIZIONE REDDITUALE					
POSIZIONE	TIPO REDDITO				IMPORTO
D	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF				€ 31.600,18
POSIZIONE PATRIMONIALE					
POSIZIONE	TIPO PATRIMONIO				IMPORTO
D	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 35.661,74
D	CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO				€ 8.000,00
C	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 35.661,74
CALCOLO ISEE VECCHIO DPCM					
COMPONENTE REDDITUALE	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF				€ 31.600,18
	REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE				€ 320,80
	TOTALE				€ 31.920,98
COMPONENTE PATRIMONIALE	ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 71.323,48
	FRANCHIGIA ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 51.645,69
	PATRIMONIO MOBILIARE				€ 8.000,00
	FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE				€ 15.493,70
	20% DEL TOTALE				€ 3.935,56
VALORE ISEE VECCHIO DPCM	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO				€ 35.856,54
	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI				€ 14.575,83



CALCOLO ISEE VECCHIO DPCM NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE AUTONOMO O IMPRENDITORE CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ					
NUCLEO FAMILIARE					
POSIZIONE	COGNOME	NOME	SESSO	DATA E LUOGO DU NASCITA	CODICE FISCALE
D	ROSSI	MARIO	M	04/02/1972 ROMA (RM)	RSSMRA72B04H501C
C	BIANCHI	ELENA	F	25/11/1976 ROMA (RM)	BNCLNE76S65H501X
F	ROSSI	GIUSEPPE	M	01/05/1998 ROMA (RM)	RSSGPP98E01H501Q
F	ROSSI	FEDERICA	F	15/12/2000 ROMA (RM)	RSSFRC00T55H501C
POSIZIONE REDDDITUALE					
POSIZIONE	TIPO REDDITO				IMPORTO
D	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF				€ 31.600,18
POSIZIONE PATRIMONIALE					
POSIZIONE	TIPO PATRIMONIO				IMPORTO
D	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 35.661,74
D	CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO				€ 40.000,00
C	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 35.661,74
CALCOLO ISEE VECCHIO DPCM					
COMPONENTE REDDITUALE	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF				€ 31.600,18
	REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE				€ 1.604,00
	TOTALE				€ 33.204,18
COMPONENTE PATRIMONIALE	ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 71.323,48
	FRANCHIGIA ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 51.645,69
	PATRIMONIO MOBILIARE				€ 40.000,00
	FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE				€ 15.493,70
	20% DEL TOTALE				€ 8.836,82
VALORE ISEE VECCHIO DPCM	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO				€ 42.041,00
	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI				€ 17.089,84



CALCOLO ISEE NUOVO DPCM NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE DIPENDENTE CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ					
NUCLEO FAMILIARE					
POSIZIONE	COGNOME	NOME	SESSO	DATA E LUOGO DU NASCITA	CODICE FISCALE
D	ROSSI	MARIO	M	04/02/1972 ROMA (RM)	RSSMRA72B04H501C
C	BIANCHI	ELENA	F	25/11/1976 ROMA (RM)	BNCLNE76S65H501X
F	ROSSI	GIUSEPPE	M	01/05/1998 ROMA (RM)	RSSGPP98E01H501Q
F	ROSSI	FEDERICA	F	15/12/2000 ROMA (RM)	RSSFRC00T55H501C
POSIZIONE REDDDITUALE					
POSIZIONE	TIPO REDDITO				IMPORTO
D	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE				€ 31.600,18
D	FRANCHIGIA REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE				€ 3.000,00
D	TOTALE REDDITO				€ 28.600,18
POSIZIONE PATRIMONIALE					
POSIZIONE	TIPO PATRIMONIO				IMPORTO
D	QUOTA DEL 100% ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 114.117,57
D	CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO				€ 8.000,00
CALCOLO ISEE NUOVO DPCM					
COMPONENTE REDDITUALE	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI ISEE NUOVO DPCM				€ 28.600,18
	FRANCHIGIA ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 6.500,00
	REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE				€ 280,00
	TOTALE				€ 22.380,18
COMPONENTE PATRIMONIALE	ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 114.117,57
	VALORE ABITAZIONE PRINCIPALE AL NETTO FRANCHIGIA				€ 76.078,38
	PATRIMONIO MOBILIARE				€ 8.000,00
	FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE				€ 10.000,00
	20% DEL TOTALE				€ 15.215,68
VALORE ISEE NUOVO DPCM	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO				€ 37.595,86
	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI				€ 15.282,87



CALCOLO ISEE NUOVO DPCM NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE AUTONOMO O IMPRENDITORE CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ					
NUCLEO FAMILIARE					
POSIZIONE	COGNOME	NOME	SESSO	DATA E LUOGO DU NASCITA	CODICE FISCALE
D	ROSSI	MARIO	M	04/02/1972 ROMA (RM)	RSSMRA72B04H501C
C	BIANCHI	ELENA	F	25/11/1976 ROMA (RM)	BNCLNE76S65H501X
F	ROSSI	GIUSEPPE	M	01/05/1998 ROMA (RM)	RSSGPP98E01H501Q
F	ROSSI	FEDERICA	F	15/12/2000 ROMA (RM)	RSSFRC00T55H501C
POSIZIONE REDDDITUALE					
POSIZIONE	TIPO REDDITO				IMPORTO
D	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF				€ 31.600,18
POSIZIONE PATRIMONIALE					
POSIZIONE	TIPO PATRIMONIO				IMPORTO
D	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 57.058,78
D	CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO				€ 40.000,00
C	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 57.058,78
CALCOLO ISEE NUOVO DPCM					
COMPONENTE REDDITUALE	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI ISEE NUOVO DPCM				€ 31.600,18
	FRANCHIGIA ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 6.500,00
	REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE				€ 1.400,00
	TOTALE				€ 26.500,18
COMPONENTE PATRIMONIALE	ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 114.117,57
	FRANCHIGIA ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 76.078,38
	PATRIMONIO MOBILIARE				€ 40.000,00
	FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE				€ 10.000,00
	20% DEL TOTALE				€ 21.215,68
VALORE ISEE NUOVO DPCM	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO				€ 47.715,86
	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI				€ 19.396,69



CALCOLO FATTORE FAMIGLIA NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE DIPENDENTE CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ					
NUCLEO FAMILIARE					
POSIZIONE	COGNOME	NOME	SESSO	DATA E LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE
D	ROSSI	MARIO	M	04/02/1972 ROMA (RM)	RSSMRA72B04H501C
C	BIANCHI	ELENA	F	25/11/1976 ROMA (RM)	BNCLNE76S65H501X
F	ROSSI	GIUSEPPE	M	01/05/1998 ROMA (RM)	RSSGPP98E01H501Q
F	ROSSI	FEDERICA	F	15/12/2000 ROMA (RM)	RSSFRC00T55H501C
POSIZIONE REDDITUALE					
POSIZIONE	TIPO REDDITO				IMPORTO
D	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF				€ 31.600,18
POSIZIONE PATRIMONIALE					
POSIZIONE	TIPO PATRIMONIO				IMPORTO
D	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 35.661,74
D	CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO				€ 8.000,00
C	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 35.661,74
CALCOLO FATTORE FAMIGLIA					
COMPONENTE REDDITUALE	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF				€ 31.600,18
	REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE				€ 320,80
	TOTALE				€ 31.920,98
COMPONENTE PATRIMONIALE	ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 71.323,48
	FRANCHIGIA ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 94.200,00
	PATRIMONIO MOBILIARE				€ 8.000,00
	FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE				€ 27.400,00
	30% DEL TOTALE				€ 0,00
VALORE FATTORE FAMIGLIA	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO				€ 31.920,98
	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI				€ 10.857,48





CALCOLO FATTORE FAMGLIA NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE AUTONOMO O IMPRENDITORE CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ					
NUCLEO FAMILIARE					
POSIZIONE	COGNOME	NOME	SESSO	DATA E LUOGO DU NASCITA	CODICE FISCALE
D	ROSSI	MARIO	M	04/02/1972 ROMA (RM)	RSSMRA72B04H501C
C	BIANCHI	ELENA	F	25/11/1976 ROMA (RM)	BNCLNE76S65H501X
F	ROSSI	GIUSEPPE	M	01/05/1998 ROMA (RM)	RSSGPP98E01H501Q
F	ROSSI	FEDERICA	F	15/12/2000 ROMA (RM)	RSSFRC00T55H501C
POSIZIONE REDDDITUALE					
POSIZIONE	TIPO REDDITO				IMPORTO
D	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF				€ 31.600,18
POSIZIONE PATRIMONIALE					
POSIZIONE	TIPO PATRIMONIO				IMPORTO
D	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 35.661,74
D	CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO				€ 40.000,00
C	QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 35.661,74
CALCOLO FATTORE FAMIGLIA					
COMPONENTE REDDITUALE	REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF				€ 31.600,18
	REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE				€ 1.604,00
	TOTALE				€ 33.204,18
COMPONENTE PATRIMONIALE	ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 71.323,48
	FRANCHIGIA ABITAZIONE PRINCIPALE				€ 94.200,00
	PATRIMONIO MOBILIARE				€ 40.000,00
	FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE				€ 27.400,00
	30% DEL TOTALE				€ 3.780,00
VALORE FATTORE FAMIGLIA	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO				€ 36.984,18
	TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI				€ 12.579,65

CONFRONTO									
TIPO SOGGETTO	VECCHIO DPCM			NUOVO DPCM			FATTORE FAMIGLIA		
	VALORE ISEE	% REDDITO	% PATRIMONIO	VALORE ISEE	% REDDITO	% PATRIMONIO	VALORE ISEE	% REDDITO	% PATRIMONIO
DIPENDENTE	€ 14.575,83	89,02%	10,98%	€ 15.282,87	59,53%	40,47%	€ 10.857,48	100,00%	0,00%
AUTONOMO	€ 17.089,84	78,98%	21,02%	€ 19.396,69	55,54%	44,46%	€ 12.579,65	89,78%	10,22%

La tabella di confronto evidenzia quanto segue:

- il valore dell'ISEE, a parità di condizioni economiche, del nuovo DPCM è più elevato di quello relativo al vecchio DPCM e di quello relativo al Fattore Famiglia;



- nel nuovo DPCM la componente patrimoniale pesa in maniera più significativa, sia rispetto al vecchio DPCM che al Fattore Famiglia; ciò è dovuto principalmente al peso del valore dell'abitazione occupata direttamente la cui rendita catastale rivalutata (105%) va moltiplicata per 160 ed abbattuta d'un terzo, mentre sia nel vecchio DPCM che nel Fattore Famiglia godeva d'una franchigia piuttosto elevata;
- il valore dell'ISEE del Fattore Famiglia è pari a circa a poco meno dei due terzi dell'ISEE vecchio DPCM e poco più di due/terzi dell'ISEE nuovo DPCM; nel fattore famiglia la numerosità del nucleo abbatte in modo consistente il valore dell'indicatore.


Di seguito si riportano tre tabelle che dettagliano i valori assunti dall'ISEE calcolato con il vecchio e nuovo DPCM e con il Fattore Famiglia per lo stesso importo di reddito complessivo (31.600,18 €) al variare della condizione abitativa e patrimoniale del nucleo familiare.

REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF	ALTRE COMPONENTI: AFFITTO/OCC. DIRETTAMENTE PATR. MOB.	NUCLEO FAMILIARE				
		COPPIA CON 3 FIGLI MINORI	COPPIA CON 2 FIGLI MINORI	COPPIA CON FIGLIO MINORE	COPPIA	SINGOLO
		VALORE ISEE VECCHIO DPCM				
€ 31.600,18	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	9.388,22 €	10.876,59 €	13.115,89 €	17.042,31 €	26.756,42 €
	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	11.558,20 €	13.390,60 €	16.147,49 €	20.981,45 €	32.940,88 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	11.200,34 €	12.976,01 €	15.647,54 €	20.331,83 €	31.920,98 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	13.370,33 €	15.490,02 €	18.679,14 €	24.270,98 €	38.105,44 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	12.581,24 €	14.575,83 €	17.576,73 €	22.838,56 €	35.856,54 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	14.751,23 €	17.089,84 €	20.608,33 €	26.777,71 €	42.041,00 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	15.083,82 €	17.475,16 €	21.072,98 €	27.381,46 €	42.988,89 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	17.253,81 €	19.989,16 €	24.104,58 €	31.320,60 €	49.173,35 €



REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF	ALTRE COMPONENTI: AFFITTO/OCC. DIRETTAMENTE PATR. MOB.	NUCLEO FAMILIARE				
		COPPIA CON 3 FIGLI MINORI	COPPIA CON 2 FIGLI MINORI	COPPIA CON FIGLIO MINORE	COPPIA	SINGOLO
		VALORE ISEE NUOVO DPCM				
€ 31.600,18	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	7.173,83 €	8.894,38 €	10.725,58 €	13.936,42 €	22.280,18 €
	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	10.491,86 €	13.008,20 €	15.686,36 €	20.637,06 €	32.800,18 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	9.668,20 €	12.190,25 €	14.945,11 €	19.737,59 €	31.888,02 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	12.986,24 €	16.304,07 €	19.905,89 €	26.438,23 €	42.408,02 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	12.162,58 €	15.282,87 €	18.674,44 €	24.583,35 €	39.495,86 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	15.480,61 €	19.396,69 €	23.635,22 €	31.283,98 €	50.015,86 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	14.656,95 €	18.375,49 €	22.403,77 €	29.429,10 €	47.103,69 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	17.974,98 €	22.489,31 €	27.364,56 €	36.129,74 €	57.623,69 €





REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF	ALTRE COMPONENTI: AFFITTO/OCC. DIRETTAMENTE PATR. MOB.	NUCLEO FAMILIARE				
		COPPIA CON 3 FIGLI MINORI	COPPIA CON 2 FIGLI MINORI	COPPIA CON FIGLIO MINORE	COPPIA	SINGOLO
		VALORE FATTORE FAMIGLIA				
€ 31.600,18	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	6.016,01 €	7.830,27 €	11.530,41 €	17.019,73 €	26.756,42 €
	AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	6.809,50 €	9.552,44 €	14.734,65 €	22.423,04 €	35.391,51 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	8.378,21 €	10.857,48 €	14.710,13 €	20.331,83 €	31.920,98 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	9.171,70 €	12.151,08 €	17.914,37 €	25.735,15 €	40.556,07 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	8.378,21 €	10.857,48 €	14.710,13 €	23.450,97 €	37.824,32 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	9.171,70 €	12.579,65 €	17.914,37 €	28.854,28 €	46.459,41 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	8.378,21 €	12.162,09 €	19.477,67 €	30.265,32 €	48.522,84 €
	VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	9.171,70 €	13.884,27 €	22.681,91 €	35.668,63 €	57.157,93 €

Dai valori dell'ISEE e del Fattore Famiglia riportati nelle tre tabelle emerge quanto segue:

- il valore dell'ISEE con il nuovo DPCM, a parità di condizioni economiche della famiglia, è più favorevole per i nuclei numerosi; la percentuale di riduzione del valore dell'indicatore per la coppia con tre figli minori, rispetto al singolo, sale dal 65% (vecchio DPCM) al 68-69% (nuovo DPCM); tale percentuale sale a valori compresi fra il 77-84% per il Fattore Famiglia che risulta particolarmente sbilanciato a vantaggio dei nuclei numerosi;
- il valore dell'ISEE con il nuovo DPCM, a parità di condizioni economiche, è sempre più favorevole, rispetto a quello ottenuto con il vecchio DPCM, per i nuclei che si trovano in affitto; l'inverso accade per i nuclei che risiedono in abitazioni di proprietà ad esclusione dei casi in cui il valore del patrimonio mobiliare/immobiliare è basso ad esclusione dei nuclei familiari numerosi e patrimonio mobiliare non elevato;



- il valore del Fattore Famiglia, a parità di condizioni economiche, risulta sempre più favorevole rispetto all'ISEE, calcolato sia con il vecchio che con il nuovo DPCM, per i nuclei con figli; nei nuclei con tre figli tale vantaggio arriva a superare gli 8.000,00 € per un reddito di 31.600.18 €;
- il valore del Fattore Famiglia, a parità di condizioni economiche, per il singolo e la coppia risulta meno favorevole rispetto all'ISEE calcolato con il vecchio DPCM; rispetto all'ISEE calcolato con il nuovo DPCM risulta meno favorevole solo il singolo e la coppia in affitto; questo perché il nuovo DPCM ha rafforzato il peso del valore patrimoniale dell'abitazione di proprietà.

IL PESO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE

In tutti e tre i metodi di calcolo della prova dei mezzi (ISEE vecchio e nuovo DPCM e Fattore Famiglia) esistono due tipi di evasione.


Il primo causato dal fatto che alla base del calcolo vi è un'autodichiarazione e, non esistendo controlli in linea di quanto indicato dal richiedente, questo può sostanzialmente indicare ciò che vuole per lui e per i componenti del suo nucleo.

Questo tipo di evasione dipende dalla numerosità e dalla efficacia dei controlli che vengono effettuati a posteriori. Poiché sino ad oggi i controlli fatti sono stati quantitativamente assai scarsi c'è da ritenere che questo tipo di evasione sia e sia stata piuttosto rilevante.

Per dare un'idea delle quantità di dati non veri indicati volontariamente o, a volte, involontariamente, dai richiedenti si può citare quanto riportato in "Freakonomics" da Steven D. Levitt e Stephen J. Dubner: "Alcuni trucchi assai difficilmente lasciano tracce. In altri casi le prove sono massicce. Pensate a quanto successe in una sera di primavera, alla mezzanotte nel 1987: sette milioni di bambini americani sparirono improvvisamente. La peggiore ondata di rapimenti della storia? Difficilmente. Era la notte del 15/4 e l'Internal Revenue Service (equivalente dell'Agenzia delle Entrate) aveva solo cambiato una regola. Invece di una semplice *autodichiarazione* per i figli a carico aveva richiesto di indicare anche il numero della Social Security (equivalente alla nostra Previdenza Sociale). All'improvviso sette milioni di bambini – che erano esistiti solo nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente — sparirono. Rappresentavano il 10% di tutti i figli a carico negli Stati Uniti"

Il nuovo DPCM in corso di approvazione, che prevede che il dichiarante non indichi più gran parte dei dati già conosciuti dalla pubblica amministrazione, dovrebbe sensibilmente ridurre questo fenomeno.





Il secondo è esterno allo strumento ed è dovuto all'evasione fiscale classica conseguente la mancata dichiarazione di redditi percepiti.

Quantitativamente di seguito si riporta l'effetto dell'evasione per i tre tipi d'indicatore a parità di reddito e di nucleo familiare.

VALORE INDICATORE ISEE VECCHIO DPCM PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 €			
ALTRE COMPONENTI: AFFITTO/OCC. DIRETTAMENTE PATR. MOB.	INTERO	REDDDDITO EVASO DI 10.000,00 €	% VANTAGGIO ILLEGALE
AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	10.876,59 €	6.811,55 €	37,37%
AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	13.390,60 €	9.325,56 €	30,36%
VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	12.976,01 €	8.910,97 €	31,33%
VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	15.490,02 €	11.424,98 €	26,24%
VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	14.575,83 €	10.510,79 €	27,89%
VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	17.089,84 €	13.024,80 €	23,79%
VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	17.475,16 €	13.410,12 €	23,26%
VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	19.989,16 €	15.924,12 €	20,34%



VALORE INDICATORE ISEE NUOVO DPCM PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 €			
ALTRE COMPONENTI: AFFITTO/OCC. DIRETTAMENTE PATR. MOB.	INTERO	REDDDITO EVASO DI 10.000,00 €	% VANTAGGIO ILLEGALE
AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	8.894,38 €	4.829,34 €	45,70%
AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	13.008,20 €	8.943,16 €	31,25%
VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	12.190,25 €	8.125,21 €	33,35%
VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	16.304,07 €	12.239,03 €	24,93%
VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	15.282,87 €	11.217,83 €	26,60%
VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	19.396,69 €	15.331,65 €	20,96%
VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	18.375,49 €	14.310,44 €	22,12%
VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	22.489,31 €	18.424,27 €	18,08%




VALORE INDICATORE FATTORE FAMIGLIA PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 €			
ALTRE COMPONENTI: AFFITTO/OCC. DIRETTAMENTE PATR. MOB.	INTERO	REDDDDITO EVASO DI 10.000,00 €	% VANTAGGIO ILLEGALE
AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	7.830,27 €	4.428,90 €	43,44%
AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	9.552,44 €	6.151,08 €	35,61%
VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	10.857,48 €	7.456,12 €	31,33%
VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	12.151,08 €	8.749,72 €	27,99%
VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	10.857,48 €	7.456,12 €	31,33%
VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	12.579,65 €	9.178,29 €	27,04%
VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 8.000,00 €	12.162,09 €	8.760,73 €	27,97%
VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 40.000,00 €	13.884,27 €	10.482,91 €	24,50%

Le tre tabelle evidenziano che l'ammontare del reddito evaso incide proporzionalmente sul valore delle tre tipologie di indicatore e che il vantaggio competitivo illegale diminuisce all'aumentare della componente patrimoniale.

L'evasione condiziona pesantemente il valore dell'indicatore sbilanciando il risultato a vantaggio dei nuclei all'interno dei quali ci sono soggetti che non dichiarano tutto ciò che guadagnano e che in questo modo acquistano un illegale vantaggio competitivo.





Le tre tabelle che seguono evidenziano gli effetti sull'indicatore causati dal mancato adeguamento delle rendite catastali ai valori effettivi di mercato così come previsto da tempo.

VALORE INDICATORE ISEE VECCHIO DPCM PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 € E ABITAZIONE DI PROPRIETÁ DI PARI VALORE COMMERCIALE			
ALTRE COMPONENTI DI PATRIMONIO MOBILIARE	CON RENDITA AGGIORNATA DI 1.018,91 € E VALORE = 71323,48 €	CON RENDITA NON AGGIORNATA DI 679,21 € E VALORE = 35.661,74 €	% VANTAGGIO LEGALE
PATRIMONIO MOBILIARE = 8.000,00 €	14.575,83 €	12.976,01 €	10,98%
PATRIMONIO MOBILIARE = 40.000,00 €	17.089,84 €	15.490,02 €	9,36%

VALORE INDICATORE ISEE NUOVO DPCM PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 € E ABITAZIONE DI PROPRIETÁ DI PARI VALORE COMMERCIALE			
ALTRE COMPONENTI DI PATRIMONIO MOBILIARE	CON RENDITA AGGIORNATA DI 1.018,91 € E VALORE = 114.117,57 €	CON RENDITA NON AGGIORNATA DI 679,21 € E VALORE = 57.058,78 €	% VANTAGGIO LEGALE
PATRIMONIO MOBILIARE = 8.000,00 €	15.282,87 €	12.190,25 €	20,24%
PATRIMONIO MOBILIARE = 40.000,00 €	19.396,69 €	16.304,07 €	15,94%





VALORE INDICATORE FATTORE FAMIGLIA PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 € E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DI PARI VALORE COMMERCIALE			
ALTRE COMPONENTI DI PATRIMONIO MOBILIARE	CON RENDITA AGGIORNATA DI 1.018,91 € E VALORE = 71323,48 €	CON RENDITA NON AGGIORNATA DI 679,21 € E VALORE = 35.661,74 €	% VANTAGGIO LEGALE
PATRIMONIO MOBILIARE = 8.000,00 €	10.857,48 €	10.857,48 €	0,00%
PATRIMONIO MOBILIARE = 40.000,00 €	12.579,65 €	12.151,08 €	3,41%

I nuclei familiari che risiedono in una casa di proprietà con rendita catastale non aggiornata hanno, a parità di reddito e di valore commerciale dell'abitazione, un vantaggio competitivo legale nel caso d'indicatore calcolato con il vecchio DPCM pari ad un 3,0% ogni cento euro di minore importo della rendita base da quella corrispondente al valore di mercato.

Tale percentuale si raddoppia nel caso in cui l'indicatore è calcolato con il nuovo DPCM in cui il valore dell'abitazione pesa di più a causa della rendita rivalutata moltiplicata per 1,6 e per la franchigia che non è più fissa, ma proporzionale.

Nel Fattore Famiglia questa percentuale del 3.0% si riduce notevolmente a causa dell'alto valore della franchigia concessa per l'abitazione di proprietà direttamente occupata da nuclei familiari numerosi.

Il mancato aggiornamento delle rendite catastali è un ulteriore elemento che tende squilibrare il valore oggettivo dell'indicatore.

COSA EMERGE DAI DATI

Il nuovo DPCM, oltre a risolvere molte delle criticità applicative riscontrate nei primi anni di vita dell'ISEE, differenzia in modo più equo i valori assunti dall'indicatore sia al crescere delle componenti reddituale e patrimoniale che dei soggetti appartenenti al nucleo familiare. La maggiore diversificazione è dovuta principalmente al fatto che la componente





patrimoniale immobiliare e quella mobiliare incidono in maniera maggiore e più progressiva.

Sempre nel nuovo DPCM risulta ben equilibrato il rapporto tra i valori dell'indicatore che si ottengono, a parità di condizioni, tra i nuclei in abitazione di proprietà e quelli in affitto che si trovano in condizioni di maggior disagio. Si rileva, tuttavia, che la franchigia concessa ai nuclei in abitazione di proprietà nella componente reddituale poteva, più propriamente, essere considerata aumentando l'abbattimento di un/terzo della componente patrimoniale.

Il Fattore Famiglia, infine, risulta molto squilibrato in quanto avvantaggia di molto i nuclei numerosi, penalizzando di conseguenza eccessivamente il singolo o la coppia, oltre a differenziare poco i valori assunti dall'indicatore, soprattutto, per i redditi più bassi.

L'analisi dei dati evidenzia, inoltre, con chiarezza che il punto critico dell'ISEE, vecchio e nuovo, e del Fattore Famiglia resta l'evasione. Con poche migliaia di € di reddito non dichiarato, infatti, l'indicatore assume valori molto più bassi trasformando uno strumento di equità in uno strumento d'ingiustizia sociale che favorisce l'illegalità.

Anche il mancato aggiornamento delle rendite catastali distorce non poco e in modo del tutto legale i valori assunti dall'indicatore.

Il nuovo DPCM, nel momento in cui andrà a regime, risolverà, almeno in parte, l'evasione, cosiddetta "involontaria", dovuta all'auto-dichiarazione e, ampliando i controlli informatici, darà un grosso contributo a ridurre l'evasione "volontaria", soprattutto quella che falsa la componente patrimoniale.

Lo strumento della "prova dei mezzi" ha una sua validità intrinseca oggettiva in quanto, in particolare nella nuova versione, mette insieme famiglia, reddito e patrimonio "valorizzando" la loro disponibilità economica.

Ma se si vuole ampliarne l'uso, estendendo il suo campo d'applicazione, è necessario che le informazioni che sono alla base del calcolo dell'indicatore siano verificate e controllate allo stesso modo e con gli stessi criteri di come sono trattate quelle presenti nelle dichiarazioni fiscali.





ALLEGATO - TESTO DEL DPCM SUL NUOVO ISEE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni;

Visto l’articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

Visto l’articolo 74, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegno di maternità di base;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all’articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che:

- all’articolo 23, comma 12-bis, disciplina l’abrogazione del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, a far data dai 30 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE, attuative del presente decreto;



- all'articolo 23, comma 12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;

Ravvisata la necessità di definire nel presente decreto, al fine di una migliore integrazione con le modalità di determinazione dell'ISEE, anche le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, che, ai sensi del citato articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) "*ISEE*": indicatore della situazione economica equivalente;
- b) "*ISE*": indicatore della situazione economica;
- c) "*Scala di equivalenza*": la scala di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- d) "*Prestazioni sociali*": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;



- e) “*Prestazioni sociali agevolate*”: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) “*Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - i. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - ii. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - iii. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi;
- g) “*Prestazioni agevolate rivolte a minorenni*”: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) “*Richiedente*”: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- i) “*Beneficiario*”: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
- j) “*Persone con disabilità media, grave e non autosufficienti*”: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all’allegato 3, parte integrante del presente decreto;
- k) “*Ente erogatore*”: ente competente alla disciplina dell’erogazione della prestazione sociale agevolata;
- l) “*DSU*”: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’articolo 10;
- m) “*Dichiarante*” il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Articolo 2 **ISEE**

1. L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE.





2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.

4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:

- a. prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b. prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c. prestazioni per il diritto allo studio universitario.

5. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito "ISEE corrente" e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalità ivi descritte.

6. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 3

Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;



- c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Articolo 4

Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:



- a. reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF;
- b. redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c. ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e. assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g. redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5% e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento;
- h. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale.
- i. il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:
- a. l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
 - b. l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
 - c. fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza



specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d. l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.

e. fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi;

f. fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20% dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a. nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di euro 7.000;

b. nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà, una franchigia pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 7.000;

c. nel caso del nucleo facciano parte:

i. persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 3.500 euro;

ii. persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.000 euro;

iii. persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 6.500 euro;

d. nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiario, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

e. alternativamente a quanto previsto alla lettera d), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a).





5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Articolo 5

Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, è considerato in proporzione pari a due terzi.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre nell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data riferita all'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, individuata annualmente, previa estrazione, con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora la data individuata fosse antecedente all'acquisto di altre componenti del patrimonio ai sensi del presente articolo, va assunto il valore del saldo contabile



attivo, al netto degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU va comunque indicato anche il saldo alla data estratta, ai sensi del primo periodo;

b. titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);

d. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

g. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000.





Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

- a. le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere d) ed e), non si applicano;
- b. in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE di cui al comma 3, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non è calcolata:
 - i. quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;
 - ii. quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
- c. le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Articolo 7

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:



- a. quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b. quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore.
- c. quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d. quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e. quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 8

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.

2. in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a. residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b. presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.

4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.





5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Articolo 9 *ISEE corrente*

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a. lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b. lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:

- a. redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b. redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;



c. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7. L'ISEE corrente ha validità due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

Articolo 10

DSU

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.

3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In sede di prima applicazione, il provvedimento è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.





4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
- un modello base relativo al nucleo familiare;
 - fogli allegati relativi ai singoli componenti;
 - moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
 - moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
 - moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8.

I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.

5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

6. La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:
- la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza, di cui all'allegato 1;
 - l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
 - la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;
 - l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;
 - le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
 - le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);



- g. le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;
- h. l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
- i. il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);
- j. le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere d) ed e);
- k. le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- l. in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;
- m. gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 12.

8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l'autodichiarazione.

9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, può essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonché può essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente può essere rivisto il periodo di validità della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 11

Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE



1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU è conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.

2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure auto dichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.

3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.

4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, è utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure





autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o rivolgendosi alle sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione può, in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validità della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o rivolgendosi alle sedi territoriali competenti.

5. L'attestazione, di cui al comma precedente, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformità, di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13.

7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per





iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalità di acquisizione dei dati in caso di difformità delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonché i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.

8. Il dichiarante che trascorsi cinque giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.

9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.

11. Laddove non sia già stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore, sulla base di criteri





selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 3 sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.

12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.

13. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonché le informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalità da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali.

16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12

Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.



2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso.

3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonché di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, né altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non erogate.

4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonché alla fornitura al medesimo ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione può essere altresì utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio.

5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 13

Revisione delle soglie

1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.278 euro, da





rivalutarsi sulla base della variazione nel 2012 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .

2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.

3. L'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.278 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2012 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero, se successiva, alla decorrenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. La DSU in corso di validità alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1, sia successiva al 1° gennaio, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio è limitato al semestre in cui è stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo è condizionato al possesso del





requisito economico con riferimento alla soglia di cui al all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le modalità di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessità di ripresentare la DSU secondo le modalità di cui al presente decreto al fine di evitare la sospensione del beneficio.

4. Con riferimento all'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.

5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Allegato 1

Scala di equivalenza

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:

- 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati.

